



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(GENTILONI SILVERI)**

**e dal Ministro della difesa (PINOTTI)**

**di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2015**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Analisi tecnico-normativa .....	»	9
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	12
Disegno di legge .....	»	15
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	19
Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversia .....	»	25

ONOREVOLI SENATORI. -

## 1. FINALITÀ

L'Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dei Balcani.

Il presente Accordo trova un precedente nell'Accordo, sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003, tra il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel settore della difesa, ratificato con legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006. Come è noto, però, il Montenegro si è dichiarato indipendente dalla Serbia a seguito del *referendum* del 21 maggio 2006 e, pertanto, il sopra richiamato Accordo non è più in vigore a decorrere dal 27 dicembre 2012, data di entrata in vigore del *memorandum* sulla successione dei trattati bilaterali conclusi prima della dichiarazione di indipendenza del Montenegro (3 giugno 2006), sottoscritto a Podgorica il 19 ottobre 2012, che ha sancito la risoluzione.

Le Parti hanno, in conseguenza, convenuto di sottoscrivere il presente Accordo, che disciplina *ex novo*, in modo completo

ed esauriente, la cooperazione bilaterale in campo militare.

## 2. CONTENUTI

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 11 articoli, che di seguito si illustrano.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base del principio di reciprocità, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali precedentemente assunti.

L'articolo 2 individua nei Ministeri della difesa dei due Paesi i soggetti cui è demandata l'organizzazione e la gestione della cooperazione, stabilendo che i rispettivi rappresentanti si riuniranno con cadenza annuale, o secondo quanto diversamente concordato, alternativamente a Roma e a Podgorica al fine di individuare e definire le misure specifiche da adottare per dare esecuzione all'Accordo.

L'articolo 3 indica gli specifici settori della cooperazione, individuandoli nei seguenti:

- politica di sicurezza e difesa;
- industria per la difesa e politica degli approvvigionamenti;
- scambio e transito di materiali e attrezzature militari;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- ricerca e sviluppo di armamenti e apparecchiature militari;

- assistenza reciproca in materia di organizzazione e gestione delle Forze armate;
- formazione ed addestramento militare;
- idrografia;
- questioni relative alla polizia militare, nonché all'inquinamento ambientale provocato da attività militari;
- sanità, storia e sport militare.

L'articolo 4, invece, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:

- incontri tra i rappresentanti di vertice delle istituzioni della difesa;
- scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
- organizzazione e partecipazione ad attività addestrative ed esercitazioni militari, nonché a corsi, conferenze e simposi;
- partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- contatti tra istituti militari similari;
- scambi di visite a strutture militari, navi ed aerei, nonché di informazioni e pubblicazioni didattiche e nel campo delle attività culturali e sportive.

L'articolo 5 approfondisce le questioni legate all'industria della difesa e allo scambio di armamenti, prevedendo che in tale settore la cooperazione si sviluppi principalmente nei seguenti campi:

- ricerca scientifica;
- scambi di esperienze in campo tecnico;
- mutua produzione e scambio di servizi tecnici;
- approvvigionamento e produzione di apparecchiature militari rientranti nell'ambito di programmi comuni, nel rispetto delle leggi nazionali in materia di importazione e esportazione di materiali d'armamento.

Inoltre, all'ultimo comma, le Parti concordano di garantire la protezione del risultato

delle attività intellettuali derivanti da iniziative riconducibili all'Accordo.

L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo stesso, fatta eccezione per il trasporto locale, i trattamenti sanitari d'emergenza, nonché vitto e alloggio se disponibile presso le installazioni militari del Paese ospitante.

L'articolo 7 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale in occasione dell'esecuzione di attività di servizio, stabilendo che esso grava sulla Parte inviante. Se il personale arrecherà danni alle apparecchiature e infrastrutture, il relativo risarcimento sarà stabilito di comune accordo tra le Parti.

L'articolo 8 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio.

L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, specificando che il loro trasferimento a terzi potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Viene inoltre precisato che tali informazioni non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle due Parti.

L'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'ap-

plicazione di questo Accordo saranno risolte tramite negoziati bilaterali tra le Parti.

L'articolo 11, nel definire la data di entrata in vigore dell'Accordo come quella di ricezione dell'ultima notifica di avvenuto espletamento delle procedure interne di rati-

fica, stabilisce in cinque anni, rinnovabili per un uguale periodo, la sua durata, e ne disciplina le modalità di denuncia e cessazione, regolamentando infine le modalità relative agli emendamenti ed alle revisioni del testo.

## RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2.2 dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla lo svolgimento di incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, l'articolo 2.2 prevede che detti incontri si terranno, presuntivamente una volta all'anno, alternativamente a Roma ed a Podgorica. Nell'ipotesi dell'invio a Podgorica di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 125,88, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 100,70. Essa viene poi abbattuta di tre quarti, ai sensi dell'art. 6 del R.D. n. 941 del 1926, in quanto l'alloggio e il vitto sono a carico del Paese ospitante. Pertanto, la diaria ammonta a euro 25,18 che, moltiplicata per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 76,00. € 76,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 116,34, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 93,07. Essa viene poi abbattuta di tre quarti, ai sensi dell'art. 6 del R.D. n. 941 del 1926, in quanto l'alloggio e il vitto sono a carico del Paese ospitante. Pertanto, la diaria ammonta a euro 23,27 che, moltiplicata per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 70,00 € 70,00

**TOTALE SPESE DI MISSIONE** = € 146,00

➤ **SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 250,00) per 2 persone, + maggiorazione del 5% (pari a € 12,50), ai sensi della normativa vigente. (€ 262,50 x 2) € 525,00

**TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE** = € 671,00

Allo stato attuale non si prevede di ospitare sul territorio italiano personale montenegrino in esecuzione dell'articolo 2.2 dell'Accordo, e pertanto non si provvede alla quantificazione delle relative spese di viaggio sul territorio italiano, vitto e alloggio; in ogni caso, in deroga al regime di ripartizione delle spese di cui all'art. 6, l'eventuale richiesta della Controparte di consultazioni tra i Rappresentanti delle parti da tenersi in Italia sarà accolta solo previo rimborso da parte del Paese richiedente delle eventuali relative spese aggiuntive sostenute e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, e considerato che le attività di cui all'articolo 4 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, si precisa che:



- le eventuali richieste della Controparte di ulteriori consultazioni, di incontri tra le rispettive Autorità di vertice (artt. 2.2 e 4, lett. a), saranno accolte solo previo rimborso delle spese stesse da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti delle Parti (art. 4, lett. b), di visite alle navi, aerei, e altre strutture militari (art. 4, lett. h), e così pure di scambi di informazioni e pubblicazioni (art. 4, lett. i) nonché per i contatti fra istituti militari similari (art. 4 lett. f), e per le attività culturali e sportive (art. 4, lett. j) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, al pari, in generale, delle forme di collaborazione su tutti gli altri programmi ed attività ai sensi dell'articolo 4, lett. k);
- l'eventuale richiesta della Controparte per la formazione, attività di addestramento, esercitazioni militari e corsi (art. 3 lett. g e art. 4 lett. c), per la partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari (art. 4 lett. d), per la partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (art. 4 lett. e) e per la partecipazione a discussioni, consultazioni, incontri e simposi, conferenze e corsi (art. 4 lett. g) potrà essere accolta solo qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le previsioni concernenti la cooperazione nel settore dell'industria della difesa e dello scambio di armamenti (art. 5) costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Montenegro e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- per quanto concerne l'articolo 6 relativo agli aspetti finanziari, si specifica che:
  - le spese di viaggio (art. 6. 2) del personale italiano in missione in Montenegro sono state già quantificate nelle previsioni di spesa relative all'articolo 2 dell'Accordo in esame, così come indicate nella relativa tabella (Spese di viaggio);
  - le spese relative a stipendi e assicurazioni del personale eventualmente inviato in missione in Montenegro in esecuzione di attività previste dall'Accordo in esame (art. 6. 2), sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
  - in riferimento alle spese per il trasporto locale, il vitto e l'alloggio (art. 6.3) che la Parte ospitante deve garantire ai rappresentati della Parte inviante, si rinvia a quanto rappresentato in merito all'esecuzione dell'art. 2.2;
  - gli eventuali trattamenti medici di emergenza (art. 6.4) saranno assicurati al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle relative spese da parte del Paese inviante;
- in relazione all'articolo 7, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;



- qualora, infine, vengano introdotti emendamenti (art. 11), sarà cura della Parte italiana evitare che gli stessi prevedano un ampliamento della portata finanziaria del documento in esame; in caso contrario, sarà predisposto un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discende dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in euro 671,00 annui, ad anni alterni. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio - Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



3 MAG. 2015





## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel settore della Difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, e in conformità con le rispettive legislazioni interne e gli obblighi assunti a livello internazionale.
- 2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

Per quanto più specificamente attiene le norme nazionali che disciplinano la materia della cooperazione militare tra i due Paesi, si rappresenta che il documento in esame trova un precedente nell'Accordo tra il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003 e ratificato con legge 9 dicembre 2005, n. 276. Tuttavia, a seguito della dichiarazione di indipendenza del Montenegro dalla Serbia dopo il Referendum del 21 maggio 2006, si è reso necessario disciplinare le sorti degli Accordi internazionali conclusi prima di tale evento. Pertanto, il 19 ottobre 2012, è stato sottoscritto a Podgorica il Memorandum sulla successione dei trattati bilaterali conclusi prima della dichiarazione di indipendenza del Montenegro del 3 giugno 2006, che ha sancito la risoluzione del predetto Accordo a decorrere dal 27 dicembre 2012, data di entrata in vigore del medesimo Memorandum.

In conseguenza, le Parti hanno convenuto di sottoscrivere l'Accordo in titolo, che disciplina ex novo, in modo completo ed esauriente, la cooperazione bilaterale in campo militare.
- 3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 8, l'Accordo incide sulla legge penale.
- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.



- 5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali  
L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.
- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.  
Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.  
La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.
- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.  
Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.
- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.  
Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della Difesa.

B) CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.  
Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.
- 2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.  
Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.
- 3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.  
Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.
- 4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.  
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.
- 5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.  
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.



- 6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.  
Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.  
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.  
I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.  
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.  
Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.
- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.  
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.  
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.  
Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.  
Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.



## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

## Sezione I -- Il contesto e gli obiettivi

- a) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'Accordo in esame predispone la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione nel settore della difesa con il Montenegro, e risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento contribuirà, quindi, sulla base del principio di reciprocità, al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, nonché all'accrescimento e al consolidamento della pace e della sicurezza internazionale.

La sua sottoscrizione si è resa necessaria, in quanto la materia era prima disciplinata dall'Accordo tra il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel settore della Difesa, sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003 e ratificato con legge 9 dicembre 2005, n. 276. Tuttavia, a seguito della dichiarazione di indipendenza del Montenegro dalla Serbia dopo il Referendum del 21 maggio 2006, si è reso indispensabile disciplinare le sorti degli Accordi internazionali conclusi prima di tale evento. Pertanto, il 19 ottobre 2012, è stato sottoscritto a Podgorica il Memorandum sulla successione dei trattati bilaterali conclusi prima della dichiarazione di indipendenza del Montenegro del 3 giugno 2006, che ha sancito la risoluzione del predetto Accordo a decorrere dal 27 dicembre 2012, data di entrata in vigore del medesimo Memorandum.

In conseguenza, le Parti hanno convenuto di sottoscrivere l'Accordo in titolo, che disciplina ex novo, in modo completo ed esauriente, la cooperazione bilaterale in campo militare

- b) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Il proposto provvedimento di ratifica si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento, cui ricondurre la cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa, mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei contenuti dell'Accordo, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra le Parti.

Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo ci si attende un'azione stabilizzatrice in un'area geografica che per l'Italia assume, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali del nostro Paese nella regione balcanica, un importante valore strategico e una peculiare valenza politica.

Dall'esecuzione dell'Accordo in titolo, infine, potranno derivare, nel lungo periodo, benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

- c) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la Difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento



degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'intensità dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni. Altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (politica di sicurezza e difesa, formazione e addestramento, idrografia, questioni relative alla polizia militare, operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari, sanità, sport e storia militare).

- d) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari diretti delle disposizioni dell'Accordo sono il Ministero della difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della difesa del Montenegro e le rispettive Forze Armate. Si possono, inoltre, assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici delle due Parti operanti nel settore dei materiali d'armamento.

#### Sezione II – Procedure di consultazione

I negoziati per la definizione di un Accordo in materia di cooperazione nel campo della difesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Montenegro hanno avuto inizio nel 2008, su iniziativa dello Stato maggiore della difesa italiano, e sono proseguiti in stretta collaborazione con il Ministero degli affari esteri.

La predisposizione del provvedimento di ratifica è invece intervenuta a valle di un proficuo confronto tra i rappresentanti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della giustizia sul tema generale della clausola sulla giurisdizione inserita negli Accordi di cooperazione nel settore della difesa, all'esito del quale è stata riconosciuta l'adeguatezza della tutela offerta al personale italiano eventualmente inviato nei cd. Paesi PfP, ossia i Paesi firmatari dell'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al "Partenariato per la Pace" concernente lo status delle loro forze (PfP SOFA), come appunto il Montenegro, in esecuzione di detti Accordi. Con riguardo agli aspetti economico-finanziari del provvedimento, è stato altresì coinvolto il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha fornito il proprio contributo in relazione alla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'Accordo, nonché della corretta formulazione del disegno di legge di ratifica.

#### Sezione III – valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con il Montenegro, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

#### Sezione IV – Opzioni alternative di intervento regolatorio

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.

#### Sezione V – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle pmi

- a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici per i cittadini dei due Paesi e per la



comunità internazionale, sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.

- b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.

- c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

- d) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano fattori che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

#### Sezione VI - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dar luogo ad un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la difesa per effetto della possibile attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.

#### Sezione VII - Modalità attuative dell'intervento regolatorio

- a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.

- b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo verrà data pubblicità tramite il sito web del Ministero della difesa.

- c) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo, e ne curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.

- d) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle Parti, tramite lo scambio di Note Ufficiali attraverso i canali diplomatici. Inoltre, ciascuna Parte potrà, autonomamente e in qualsiasi momento, decidere di denunciare l'Accordo notificando tale decisione per iscritto all'altra Parte con un preavviso di sei mesi.

- e) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione I, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa.



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 671 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





Percepimento, e...  
...in...

Percepimento...

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEL MONTENEGRO

IN MATERIA DI

COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA



## ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL MONTENEGRO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Montenegro, d'ora innanzi chiamati congiuntamente le "Parti" e singolarmente "Parte":

- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderosi di accrescere la cooperazione nel campo della Difesa;
- convinti che la cooperazione bilaterale nel campo della difesa contribuirà a migliorare la comprensione reciproca delle problematiche di sicurezza ed a consolidare le rispettive capacità di difesa;
- esprimendo la propria aspirazione ad una cooperazione reciprocamente vantaggiosa fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa del Montenegro, basata sul rispetto e la fiducia reciproci e sul riconoscimento degli interessi delle Parti,

hanno concordato quanto segue:

### ARTICOLO 1 PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE

Le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

### ARTICOLO 2 REALIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE

- 2.1 L'organizzazione e la promozione della cooperazione bilaterale nel campo della difesa saranno condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa del Montenegro,
- 2.2 Le consultazioni fra i Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Podgorica, di norma con cadenza annuale o secondo quanto diversamente concordato, al fine di individuare e definire le misure specifiche volte all'attuazione del presente Accordo.

### ARTICOLO 3 SETTORI DI COOPERAZIONE

- 3.1 La cooperazione tra le Parti avrà luogo, in conformità con i trattati internazionali sulla difesa, sulla sicurezza e sul controllo degli armamenti e potrà interessare i seguenti campi:
  - a. politica di sicurezza e difesa;
  - b. industria per la difesa e politica degli approvvigionamenti che dipendono dai Ministeri della Difesa;
  - c. scambio e transito di materiali ed attrezzature militari;
  - d. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
  - e. ricerca e sviluppo di armamenti ed apparecchiature militari;



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- f. assistenza reciproca in merito all'organizzazione delle Forze Armate, all'assetto e all'equipaggiamento delle unità militari e alla gestione delle risorse umane;
  - g. formazione e addestramento;
  - h. idrografia;
  - i. questioni relative alla polizia militare;
  - j. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;
  - k. sanità militare;
  - l. storia militare;
  - m. sport militare;
- 3.2 La cooperazione potrà non limitarsi ai settori sopraccitati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di cooperazione di interesse reciproco

**ARTICOLO 4**  
**FORME DI COOPERAZIONE**

La cooperazione fra le Parti Contraenti comprenderà le seguenti attività:

- a. incontri tra Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro vice ed altri Funzionari autorizzati dalle Parti;
- b. scambio di esperienze fra esperti delle due Parti;
- c. organizzazione e partecipazione ad attività addestrative, corsi ed esercitazioni militari;
- d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- e. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- f. contatti fra istituti militari similari;
- g. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, conferenze e corsi;
- h. visite di navi, aerei ed altre strutture militari;
- i. scambi di informazioni e di pubblicazioni didattiche;
- j. scambio nel campo delle attività culturali e sportive;
- k. tutti gli altri programmi ed attività scelti di comune accordo da entrambe le Parti.

**ARTICOLO 5**  
**COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA DELLA DIFESA E DELLO**  
**SCAMBIO DI ARMAMENTI**

- 5.1. Le Parti prenderanno accordi diretti in merito alla collaborazione nel settore degli armamenti e dello scambio di materiali come anche sulla categoria del materiale e degli equipaggiamenti che potranno essere oggetto dell'attività di scambio.
- 5.2. Le attività nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari riguarderanno la cooperazione per lo sviluppo, la produzione e lo scambio di materiale militare nei seguenti campi:
- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
  - b. scambio di esperienze in campo tecnico;
  - c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
  - d. approvvigionamento e produzione di apparecchiature militari rientranti nell'ambito di programmi comuni, ordinati da una delle Parti, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi nazionali delle Parti in materia di importazione e esportazione di



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- materiali militari;
- e. supporto alle industrie di difesa ed agli Enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali militari.
- 5.3 Allo scopo di mettere in atto le disposizioni del presente Accordo, le Parti concordano di analizzare ulteriori dettagli e di costituire gli organismi pertinenti.
- 5.4 Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione del risultato dell'attività intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo e ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.

#### ARTICOLO 6 ASPETTI FINANZIARI

- 6.1 L'attuazione del presente Accordo e le attività conseguenti saranno finanziate dalle Parti secondo il principio della reciprocità.
- 6.2 La Parte Invitante sosterrà gli oneri relativi alle spese di viaggio, agli stipendi e all'assicurazione malattia e infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità con le proprie norme.
- 6.3 La Parte ospitante garantirà il trasporto locale, dal punto stabilito per l'ingresso nel suo territorio, il vitto o l'alloggio, se disponibile presso installazioni militari, e sosterrà le spese relative alle attività pianificate.
- 6.4 Le spese relative alle cure sanitarie saranno ripartite nel modo seguente:
- la Parte ricevente provvederà alle cure mediche d'urgenza;
  - la Parte Invitante sosterrà i costi relativi all'assicurazione sanitaria, oltre alle spese per il rimpatrio del proprio personale ammalato.
- 6.5 Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione non nel quadro del presente Accordo, la Parte stessa sosterrà tutte le spese relative.

#### ARTICOLO 7 RISARCIMENTO DANNI

- 7.1 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale durante o in connessione con la propria missione/esercitazione sarà corrisposto dalla Parte Invitante.
- 7.2 In caso di danno arrecato a personale, apparecchiature e infrastrutture, il risarcimento dovuto per il danno causato sarà stabilito di comune accordo tra le Parti.

#### ARTICOLO 8 GIURISDIZIONE

- 8.1 Le Autorità del Paese ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.
- 8.2 Nonostante, le Autorità del Paese d'origine avranno diritto di giurisdizione sul proprio personale nei seguenti casi:
- infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
  - le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione di ed in relazione con il servizio.
- 8.3 Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorità del Paese d'origine potranno rinunciare alla giurisdizione che è loro attribuita in priorità, notificandolo alle Autorità del Paese ospitante.



**ARTICOLO 9**  
**SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

- 9.1 Ai fini del presente Accordo, con il termine "informazioni classificate" si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti.
- 9.2 Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo verranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili delle Parti.
- 9.3 Le Informazioni Classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità Designata dalle Parti.
- 9.4 La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in lingua inglese)	Per il Montenegro
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	STROGO TAJNO
SEGRETO	SECRET	TAJNO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	POVJERLJIVO
RISERVATO	RISERVATO-RESTRICTED	INTERNO



- 9.5 L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtù del presente Accordo da parte di personale delle Parti avverrà dopo che sia stata accertata la necessità di conoscere e sia stato accordato un adeguato nulla osta di segretezza in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali.
- 9.6 Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
- 9.7 Il trasferimento a Terzi/Organizzazioni Internazionali delle informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la Sicurezza della Parte Originatrice.
- 9.8 Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità Designate per la Sicurezza delle Parti.

**ARTICOLO 10**  
**COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

In caso di controversia circa l'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo, le Parti risolveranno la questione mediante trattativa o consultazione bilaterale.

**ARTICOLO 11**  
**VALIDITA', EMENDAMENTI E CESSAZIONE**


- 11.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicheranno ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure di ratifica.
- 11.2 Il presente Accordo potrà essere emendato in qualsiasi momento tramite lo scambio di Note Ufficiali. Qualsiasi modifica entrerà in vigore dopo aver espletato le necessarie procedure.



- 11.3 Il presente Accordo, la cui durata prevista è di cinque anni, si intenderà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione di denunciarlo; in tal caso esso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.
- 11.4 In caso di denuncia, le Parti faranno tutto il possibile per portare a termine le attività rimaste incomplete ed avvieranno consultazioni volte a risolvere le questioni controverse.
- 11.5 In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 14 Settembre 2011 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, montenegrina e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEL  
MONTENEGRO





AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO

ON

DEFENCE CO-OPERATION



AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN  
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO ON  
DEFENCE CO-OPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of Montenegro, hereinafter jointly referred to as the "Parties" and separately as a "Party":

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- desiring to enhance co-operation in the field of defence;
- convinced that bilateral defence co-operation will contribute to better understanding of each others' security concerns and consolidate their respective defence capabilities;
- expressing their aspiration for mutually beneficial co-operation between the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of Montenegro, based on mutual respect, confidence and recognition of the interests of the Parties,

have agreed on the following:

ARTICLE 1  
CO-OPERATION PRINCIPLES

The Parties will act in conformity with their respective domestic legislation and international commitments to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence, on a mutual basis.

ARTICLE 2  
CO-OPERATION IMPLEMENTATION

- 2.1 The organisation and promotion of bilateral defence co-operation will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and Ministry of Defence of Montenegro.
- 2.2 Consultations of the Parties' Representatives will be conducted alternatively in Rome and Podgorica normally once a year, or as otherwise agreed, in order to draw up and define the dedicated measures to execute this Agreement.

ARTICLE 3  
CO-OPERATION FIELDS

- 3.1 Co-operation between the Parties will be carried out in compliance with international treaties on defence, security, arms control and may include the following areas:
  - a. security and defence policy;
  - b. defence industry and procurement policy that are subordinated to the Ministries of Defence;
  - c. exchange and transit of the military materials and equipments;
  - d. peacekeeping and humanitarian operations;
  - e. research and development of armaments and military equipment;
  - f. mutual assistance in the Armed Forces organisation, structure and equipment of military units, management of human resources;
  - g. education and training;



- h. hydrography;
  - i. military police issues;
  - j. environmental issues and pollution caused by military activities;
  - k. military medical service;
  - l. military history;
  - m. military sport;
- 3.2 The co-operation may not be limited to the above mentioned areas. The Parties may explore new areas of co-operation in the mutual interest.

**ARTICLE 4**  
**CO-OPERATION FORMS**

Co-operation between the Parties will include the following activities:

- a. meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief, their Deputies and other Officials authorised by the Parties;
- b. exchange of experiences between the experts of the two Parties;
- c. organisation and participation in training activities, courses and military exercises;
- d. participation of observers in military exercises;
- e. participation in peacekeeping and humanitarian operation;
- f. contacts between similar military institutions;
- g. discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, conferences, courses;
- h. visits to military ships, aircraft and other military structures;
- i. exchange of information and educational publications;
- j. exchange of cultural and sporting activities;
- k. any other programs and activities mutually identified by the Parties.

**ARTICLE 5**  
**COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE INDUSTRY AND EXCHANGE OF ARMAMENTS**

- 5.1. The Parties will directly agree about the co-operation in the field of armament control and exchange of materials as well as the category of the material and equipment which could be subject to exchange.
- 5.2. Activities in the area of defence industry and procurement policy, research and development of armaments and military equipment concern the cooperation on development, production and exchange of military material in the following fields:
- a. scientific research, test and design;
  - b. exchange of experience in the technical sector;
  - c. mutual production, modernisation and mutual technical services in sectors decided by Parties;
  - d. procurement of military equipment within the ambit of common programs and production ordered by one of the Parties, according to the domestic laws of the Parties' Countries concerning import and export of military equipment;
  - e. support to the defence industries and governmental bodies in order to create cooperation in the field of military materials production.
- 5.3. With a view to implementing the provisions of this Agreement the Parties agree to evaluate further details and to establish relevant bodies.
- 5.4. The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the



safeguard of the intellectual activities' outputs stemming from the initiatives carried out in compliance with this Agreement, according to the laws of the Parties' Countries and International Agreements on the matter signed by the Parties.

**ARTICLE 6**  
**FINANCIAL MATTERS**

- 6.1 The Parties will fund the implementation of this Agreement and activities resulting from it on the principle of reciprocity.
- 6.2 The Sending Party will pay the travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its regulations.
- 6.3 The Receiving Party will pay for local transportation, from the established point of entry into its own territory, board and lodging expenses, if available in military facilities, as well as the expenses related to planned activities.
- 6.4 Expenditure on medical treatment would be governed by the following:
  - a. the Receiving Party will provide emergency medical treatment;
  - b. the Sending Party will pay health insurance, in addition to the expenses for the repatriation of its own sick personnel.
- 6.5 This general principle of reciprocity will not apply to groups larger than 10 persons. Should one of the Parties send a delegation outside the framework of this Agreement, it shall bear all the relevant expenses.

**ARTICLE 7**  
**COMPENSATION FOR DAMAGES**

- 7.1 Compensation for any damage caused by personnel during or in connection with their mission/exercise will be paid by the Sending Party.
- 7.2 If the damage is caused to personnel, equipment and infrastructure, compensation for such damages will be settled by mutual agreement.

**ARTICLE 8**  
**LEGAL JURISDICTION**

- 8.1 The Host Party's Authorities are entitled to exercise their jurisdiction on visiting personnel as regards violations committed on the Host Party's territory that are offences under its legislation.
- 8.2 Nevertheless, the Authorities of the Sending Country are entitled to exercise their own jurisdiction on their personnel in the following cases:
  - a. violations that threaten the security or property of the Sending Country;
  - b. violations resulting from acts or omissions, committed intentionally or out of negligence in the performance of and in connection with service.
- 8.3 In the case under letter b. above, the Authorities of the Sending Country can waive their right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the Host Country's Authorities.

**ARTICLE 9**  
**SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION**

- 9.1 For the purposes of this Agreement the term "classified information" means any classified item, document or material, whatever the form, be it either an oral or visual communication of classified content or the electrical or electronic transmission of a message classified in any form, whose unauthorized use could damage the security interests of the Parties.



- 9.2 All classified information, exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored, handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.
- 9.3 Classified information will be transferred only through the government-to-government channels approved by the National Security Authority/Authority designated by the Parties.
- 9.4 The corresponding security classifications are:

For the Italian Republic	Corresponding (in English)	For the Montenegro
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	STROGO TAJNO
SEGRETO	SECRET	TAJNO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	POVJERLJIVO
RISERVATO	RESTRICTED	INTERNO

- 9.5 Access to classified information exchanged in connection with this Agreement by the Parties' personnel shall be granted after the need-to-know has been ascertained and an appropriate security clearance has been issued in compliance with national laws and regulations.
- 9.6 The Parties shall ensure that all classified information exchanged, will be used only for the intended purposes within the objectives and the scope of this Agreement.
- 9.7 Transfer to Third Parties/International Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation in the field of defence materials covered by this agreement, will be subject to the prior written consent of the Security Authority of the originating Party.
- 9.8 Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information not contained in this Agreement shall be governed by a specific general agreement on security concluded by the respective National Security Authorities or by the Designated Security Authorities of the Parties.

**ARTICLE 10**  
**SETTLEMENT OF DISPUTES**

Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall settle the disputes through bilateral consultations or negotiations.

**ARTICLE 11**  
**VALIDITY, AMENDMENTS AND TERMINATION**

- 11.1 This Agreement shall come into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the Parties shall officially inform each other that the respective internal procedures have been fulfilled.
- 11.2 This Agreement may be amended, at any time, through exchange of Official Notes. Any modification shall come into effect following the needed procedures.
- 11.3 This Agreement, established to be in force for five years, will be automatically renewed for a further period of five years unless written notice of intention to denounce is given by either Party to the other; in this case it will lose effect six months after such a notification has been received.
- 11.4 In case of denunciation, the Parties shall make every efforts to complete unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious issues.
- 11.5 In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by respective




Authorities, have signed this Agreement.


Done at Rome on 14<sup>th</sup> September 1911 in two originals, each in Italian, Montenegrin and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT  
OF MONTENEGRO



---



---





